

**Covid-19:
Decreto Cura Italia e lo svolgimento
delle assemblee di società**

Gianluca Albè
[A&A Studio Legale](#)

Il 17 marzo è entrato in vigore il Decreto Legge “Cura Italia” in ragione, così come meglio spiegato nei considerando iniziali, della “*straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale*” prevedendo, tra le altre, un “*sostegno al mondo...imprese*”.

In particolare all'art. 106 sono previste specifiche norme, in deroga a quelle del codice civile e dei rispettivi statuti, per lo svolgimento delle assemblee di società:

- **l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni** - e non più 120 giorni - dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ciò sta a significare che le società avranno a disposizione 60 giorni in più per l'approvazione dei bilanci;
- **l'avviso di convocazione** delle assemblee ordinarie o straordinarie delle società di capitali, **può prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;**
- sempre le società di capitali possono altresì prevedere che **l'assemblea si svolga**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che il Presidente, il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- in particolare le **S.r.l.** possono consentire che **l'espressione di voto** avvenga **mediante consultazione scritta** o per consenso espresso per iscritto.

Vengono dettate anche specifiche norme per le S.p.A. quotate, le Banche Popolari e di Credito Cooperativo, le Soc. Coop. e le Mutue Assicuratrici nonché le società a controllo pubblico e precisato che le disposizioni previste nell'articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31/07/2020 ovvero entro la data, qualora successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Sul punto è intervenuto anche il **Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società** con due massime.

Con la prima, la **numero 187 del 11/03/2020**, relativamente allo svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione è stato statuito che:

- nel **luogo della convocazione** deve trovarsi solo il Segretario o il Notaio;
- la persona incaricata dal Presidente per l'**accertamento degli intervenuti** può essere anche il Segretario o il Notaio;
- la possibilità di **redazione successiva del verbale assembleare** (sempre entro un periodo di tempo da ritenersi congruo in relazione alla complessità della verbalizzazione) con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario oppure con la **sottoscrizione del solo Notaio in caso di atto pubblico**.

Con la massima **numero 188 del 24/03/2020**, invece, il Consiglio ha fornito chiarimenti circa l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione e l'intervento degli azionisti mediante il **rappresentante designato**: nelle quotate, nelle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ed in quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, hanno diritto di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, il Segretario o il Notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non gli azionisti, i quali, appunto, devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato.

Da ultimo, infine, si segnala anche l'autorevole e concreto intervento di **ASSONIME**, l'associazione fra le società italiane per azioni, che ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di **Q&A - in continuo aggiornamento** - con l'obiettivo di dare delle risposte pratiche alla modalità di svolgimento delle assemblee a "porte chiuse" come consentite dal Decreto Legge "*Cura Italia*".

Nel dettaglio le domande e risposte si riferiscono alla convocazione e luogo dell'assemblea nonché relativamente alla partecipazione con mezzi di telecomunicazione, alle deleghe di voto nelle società quotate, al rappresentante designato, al voto per corrispondenza ed alla decisione dei soci nelle S.r.l..

ASSONIME precisa in particolare che, in considerazione del particolare momento, è **compito dell'organo amministrativo** indicare, nell'avviso di convocazione, le modalità di partecipazione e svolgimento dell'assemblea nonché di espressione del diritto di voto al fine di garantire il rispetto - ed il perfetto equilibrio - sia della salute pubblica volta al contenimento del contagio che l'esercizio dei diritti sociali ed il corretto funzionamento della vita sociale.



0331.639176



gianluca.albe@albeeassociati.it